



Al Capo di Gabinetto
Consigliere Michele Corradino

E, p.c.

Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
Dr. Mario Catania

LORO SEDI

Egregio Signor Consigliere,

siamo profondamente sconcertati per il trattamento riservato al personale di questo dicastero in carico agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, in larga parte privato del diritto a fruire delle somme che il DPR 303/01 riconosce per l'attività disagiata svolta.

In particolare, è necessario premettere che il DPR 303/01, all'art. 5, comma 1 stabilisce che: *"Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di cui all'articolo 8, è stabilito complessivamente in settantacinque unità comprensive delle unità addette al funzionamento corrente degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti Uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché, per sopperire ad esigenze non fronteggiabili con il personale in servizio, nel limite di dieci unità del predetto contingente complessivo, personale estraneo alla pubblica amministrazione assunto con contratto a tempo determinato, e nel limite di dieci unità, esperti e consulenti di particolare professionalità e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993"*

- al comma 2, aggiunge: *"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, nell'ambito del contingente complessivo di settantacinque unità stabilito dal comma 1, sono individuati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello dirigenziale non superiore a otto, ivi compresi quelli attribuiti ai dirigenti non titolari di centri di responsabilità amministrativa, nei limiti dell'esistente dotazione organica";*

all'art. 8, comma 2, stabilisce che: *"A ciascuna Segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di settantacinque unità di cui all'articolo 5, comma 1, fino ad un massimo di otto unità di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, salva la possibilità di scegliere una delle otto unità fra estranei alle pubbliche amministrazioni".*

- l'art. 7, comma 7 aggiunge inoltre che: *"al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, su proposta dei responsabili degli uffici di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 6, spetta, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di*

disponibilità ad orari disagiati eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai predetti responsabili, un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, la misura dell'indennità è determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993".

Dal succitato dettato normativo e, in particolare, a norma dell'art. 5, comma 1 del DPR 303/01, emerge dunque che il contingente di personale in carico agli Uffici di diretta collaborazione deve rispettare il limite delle 75 unità, cui si sommano ulteriori 8 unità in carico alle segreterie dei Sottosegretari; a detto personale deve essere riconosciuta la prevista indennità di cui all'art.7 con i criteri di ripartizione numerica indicati dall'art. 5, commi 1 e 2.

Tutto ciò premesso e considerato che il personale in carico ai predetti Uffici di diretta collaborazione sembra sia notevolmente superiore ai limiti tassativamente stabiliti dalla legge, si chiede di sapere se:

- 1) l'indennità di cui all'art. 7, comma 7 viene riconosciuta ad alcuni dipendenti di ruolo appartenenti ad uffici di diretta collaborazione e ad altri solo in parte o mai;
- 2) come incida la valutazione della Performance individuale su detto personale;
- 3) se corrisponda al vero che frequentemente si ricorra a collaborazioni esterne violando gli obblighi stabiliti dall'art. 5 comma 1;
- 4) se corrisponda al vero che la più volte citata indennità sia tutt'ora riconosciuta a personale in servizio presso le segreterie di alcune direzioni generali;
- 5) se corrisponda al vero che lo stesso personale degli Uffici di diretta collaborazione sia stato fatto gravare sui capitoli dello straordinario che, invece, non può essere loro riconosciuto, peraltro **con grave discapito del monte ore straordinari disponibili per il personale delle direzioni generali operative**;
- 6) se corrisponda al vero che, analogamente, il Fondo Unico di Amministrazione sia stato erogato a talune unità di personale sì e ad altre no;
- 7) se corrisponda al vero che presso gli uffici di diretta collaborazione prestano servizio numerose unità di personale OTI nonché diverse unità di personale militare del CFS e, conseguentemente, come esse vengono gestite e come sono retribuite con particolare riferimento al rispetto dei limiti di personale sopra citati;
- 8) se corrisponda al vero che presso gli uffici di diretta collaborazione prestano servizio graduati del CFS per mansioni che richiedono professionalità di bassa qualifica.

Roma 15 novembre 2012

p. la FP Cgil Mipaaf
Savino Cicoria